



Comunicazioni ufficiali UFSC

n. 140.12 del 1° gennaio 2013

Emolumenti per le dichiarazioni concernenti il cognome secondo l'art. 13d titolo finale CC

Emolumenti dichiarazioni concernenti il cognome

L'Ufficio federale dello stato civile, sulla base dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le seguenti comunicazioni ufficiali a carattere dispositivo.

Indice

1	Situazione iniziale _____	3
2	Problema _____	3
3	Soluzione _____	3
4	Entrata in vigore e carattere dispositivo _____	3

1 Situazione iniziale

Secondo l'articolo 13d del titolo finale del Codice civile svizzero (CC; RS 210) i genitori possono rilasciare per il figlio minorente la dichiarazione concernente il cognome descritta in tale disposizione, sempreché siano rispettati i requisiti ivi indicati. La dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d capoverso 1 titolo finale CC vale per tutti i figli minorenni avuti in comune dai coniugi dichiaranti. Per motivi di parità la dichiarazione secondo l'articolo 13d capoverso 2 titolo finale CC vale anche per più figli (indicati dai genitori o dal padre) in caso di rilascio contemporaneo della dichiarazione da parte dei genitori che ne hanno il diritto o del padre che ne ha il diritto.

In Infostar la dichiarazione concernente il cognome va trattata in un'operazione «Dichiarazione concernente il cognome» a se stante per ogni figlio.

L'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.119) prevede al n. 4.8 dell'Allegato 1 e al n. 3.8 dell'Allegato 3 un emolumento di 75.00 franchi per la dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13d titolo finale CC.

2 Problema

Applicando il tariffario degli emolumenti, in caso di interpretazione letterale, sarebbe dovuto un emolumento per ciascun figlio secondo le disposizioni menzionate al precedente punto 1.

3 Soluzione

Se, in base all'art. 14b dell'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2), viene rilasciata contemporaneamente una dichiarazione secondo l'art. 13d titolo finale CC per più figli, l'emolumento secondo il n. 4.8 dell'Allegato 1 e il n. 3.8 dell'Allegato 3 OESC pari a 75.00 franchi va riscosso soltanto una volta.

Lo stesso vale per la conferma di una dichiarazione concernente il cognome che va emessa a comprova dell'avvenuta dichiarazione. L'emolumento pari a 30.00 franchi previsto al n. 1.1 dell'Allegato 1 OESC per l'emissione di una tale conferma va riscosso soltanto una volta, indipendentemente dal numero di conferme rilasciate (nel caso di più figli).

4 Entrata in vigore e carattere dispositivo

Le presenti comunicazioni entrano in vigore il **1° gennaio 2013** e hanno **carattere dispositivo** (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa